

Pubblica amministrazione. Tar Calabria

Progressioni verticali possibili soltanto per bandi pre-riforma

Gianluca Bertagna

Le progressioni verticali "vecchia maniera" non sono più attuabili dal 15 novembre 2009, ma è possibile concludere solo quelle previste in bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto 150/2009.

Sono queste le conclusioni del Tar di Reggio Calabria con la sentenza n. 914/2010 depositata il 23 agosto scorso. Dopo diverse interpretazioni della Corte dei conti, dell'Anci e della Funzione pubblica, arriva il primo provvedimento giurisdizionale sulle progressioni interne che chiarisce la portata delle novità della "riforma Brunetta".

Il decreto legislativo ha previsto notevoli modifiche al Dlgs 165/2001 introducendo le progressioni di carriera possibili solo attuando una riserva non superiore al 50% all'interno di un concorso. Inoltre, i dipendenti devono possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

All'articolo 24 il legislatore aveva però indicato il 1° gennaio 2010 come termine per poter utilizzarlo. Regioni ed autonomie locali avranno, tuttavia, tempo di adeguarsi sino al 31 dicembre.

Per gli enti che applicano il decreto 267/2000 vi è poi una questione aggiuntiva, cioè la sopravvivenza dell'articolo 91 del medesimo Tuel secondo cui le amministrazioni che «non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». Norma mai abrogata o disapplicata.

Nell'incertezza interpretativa diversi enti si sono lanciati in azioni da foto finish, come quella, molto diffusa, di adottare a fine anno scorso delle delibere di modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale o di avvio delle procedure della progressione.

Ma tutto ciò, secondo il Tar Calabria, è inutile. Tra passato e futuro delle progressioni verticali la scure è scesa definitivamente il 15 novembre 2009, con l'entrata in vigore della riforma Brunetta. I giudici, peraltro, non vedono contraddizione tra l'articolo 52 del Tuel e l'articolo 24 del decreto legislativo 150/2009, il quale ha la finalità di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione.

Sulla questione della specialità (articolo 91 del Tuel) la sentenza ritiene che la norma si debba considerare tacitamente abrogata per incompatibilità con l'articolo 35 del decreto

GLI AVANZAMENTI

Le vecchie disposizioni non sono più attuabili dal 15 novembre 2009. Conclusione solo per concorsi anteriori

165/2001 e, soprattutto, per incompatibilità con l'articolo 52, comma 1-bis della legge 150/2009 che, per la carriera dei dipendenti, afferma la regola del concorso pubblico, con eventuale previsione di riserva massima del 50% agli interni.

Ciò che attesta, quindi, la correttezza delle progressioni verticali "ante riforma" è la pubblicazione del bando. Nel caso in esame la pubblicazione era avvenuta il 30 dicembre scorso e quindi fuori tempo massimo. Il Tar conclude, infine, precisando (in antitesi con l'Anci) che il piano occupazionale, anche se approvato prima dell'entrata in vigore della legge, costituisce comunque un atto generale di pianificazione, suscettibile di divieti o limiti.